



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 - Registro Delibere

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **OTTO** del mese di **AGOSTO** alle ore **9,30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente	Assente
1. BRACCO Roberto	X	
2. CASTAGNETO Gianpiero	X	
3. CHIARLONE Andrea	X	
4. CRISTINO Giancarlo	X	
5. LEQUIO Gabriele	X	
6. RIZZO Federico	X	
7. ROSSELLO Danilo		X
8. SANTI Sara	X	
9. PERA Renato	X	
10. BRACCO Fabio	X	
11. VIAZZO Piercarlo		X
TOTALE	=9=	=2=

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott. **CASAGRANDE Alessandro**.

Il Sig. **BRACCO Roberto** - Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013 n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1, comma 669 della L. 27/12/2013 n. 147, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 02/05/2014 n. 68, il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 671 della L. 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 sopra indicato, ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147:

- Il comma 675, stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214;
- Il comma 676, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Il comma 677, stabilisce che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile NON sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.
- Il comma 678, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- Il comma 679, stabilisce che il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- Il comma 681, stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
 - Il comma 701, stabilisce che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 27/12/2006 n. 296;
 - Il comma 702, stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
 - Il comma 703, stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 07/08/2014;

VISTO il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della L. 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

CHE a ragione di quanto sopra sono stati individuati i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta per un totale di €. 123.638,61, e nello specifico:

Servizi indivisibili	Personale	Acquisto beni consumo	Prestazione servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi	Totale
Manutenzione del patrimonio	0,00	0,00	13.789,98	0,00	0,00	0,00	13.789,98
Polizia locale	35.478,49	0,00	13.719,75	0,00	0,00	0,00	49.198,24
Istruzione pubblica	0,00	2.240,94	10.241,90	0,00	2.944,80	0,00	15.427,64
Viabilità e servizi connessi	0,00	1.314,03	13.204,97	0,00	0,00	0,00	14.519,00
Illuminazione pubblica	0,00	0,00	25.270,05	0,00	0,00	212,70	25.482,75
Settore sociale	0,00	0,00	4.770,00	0,00	451,00	0,00	5.221,00
TOTALE €.	35.478,49	3.554,97	80.996,65	0,00	3.395,80	212,70	123.638,61

CHE viene confermata, tenendo conto di tutte le disposizioni sopra indicate, l'aliquota dell'1,90 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili. Sono esclusi dall'applicazione della TASI i soli terreni agricoli;

CHE viene confermato l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10), di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, anche in analogia all'esenzione IMU per detta categoria (art. 1, comma 708 della L. n. 147/2013);

DATO ATTO che confermato l'aliquota dell'1,90 per mille viene rispettato il vincolo imposto dal comma 640 della L. n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'articolo unico del D.M.I. 24/12/2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014, con il quale viene differito al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, ulteriormente differito al 30/07/2015 dall'articolo unico del D.M.I. 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015, originariamente previsto entro il 31 Dicembre di ogni anno dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO nello specifico il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il comune di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

VISTE le disposizioni dell'art. 1, commi 639, 640 e dal 669 al 703 della L. 27/12/2013 n. 147, nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 9 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI **CONFERMARE**, per l'anno 2015, l'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito con L. 27/12/2012 n. 147 e s.m.i., nella misura dell'**1,90 per mille** per tutte le tipologie di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili. Sono esclusi dall'applicazione della TASI i soli terreni agricoli;

DI **DARE ATTO** che viene confermato azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10), di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214 anche in analogia all'esenzione IMU per detta categoria (art. 1, comma 708 della L. n. 147/2013);

DI **DATO ATTO** che confermando l'aliquota dell'**1,90 per mille** viene rispettato il vincolo imposto dal comma 640 della L. n. 147/2013;

DI **DARE ATTO** che il gettito TASI, stimato in circa in €. 98.000,00 è destinato al finanziamento del 79,26% dei servizi indivisibili di seguito indicati, così come previsto dall'art. 1, comma 682, lettera b), punto 2) della L. n. 147/2013, ammontanti a complessivi €. 123.638,61:

Servizi indivisibili	Personale	Acquisto beni consumo	Prestazione servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi	Totale
Manutenzione del patrimonio	0,00	0,00	13.789,98	0,00	0,00	0,00	13.789,98
Polizia locale	35.478,49	0,00	13.719,75	0,00	0,00	0,00	49.198,24
Istruzione pubblica	0,00	2.240,94	10.241,90	0,00	2.944,80	0,00	15.427,64
Viabilità e servizi connessi	0,00	1.314,03	13.204,97	0,00	0,00	0,00	14.519,00
Illuminazione pubblica	0,00	0,00	25.270,05	0,00	0,00	212,70	25.482,75
Settore sociale	0,00	0,00	4.770,00	0,00	451,00	0,00	5.221,00
TOTALE €.	35.478,49	3.554,97	80.996,65	0,00	3.395,80	212,70	123.638,61

DI **TRASMETTERE**, a norma del comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

DI **DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 9 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 08/08/2015

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 31/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VALLE Rag. Firenze)



PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 31/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MARENCO Rag. Franco)




Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberto BRACCO

.....




IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro CASAGRANDE

.....



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero ..122..... il giorno...- 9 AGO. 2015..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, il
- 8 AGO. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro CASAGRANDE

.....


La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno